



COMUNE DI CORDOVADO
Provincia di Pordenone



**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL GRUPPO COMUNALE
DEI VOLONTARI DI VIGILANZA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 10.05.2006

Art. 1

Il Comune di Cordovado attiva un servizio di vigilanza integrativa svolto da personale volontario che agisce secondo precise direttive e programmi del Sindaco e con il coordinamento della Polizia Municipale, al quale gli appartenenti al gruppo devono fare riferimento.

Art. 2

Il personale impegnato nell'attività di cui all'art. 1 è costituito nel gruppo comunale dei volontari di vigilanza, al quale possono aderire cittadini maggiorenni, di entrambi i sessi residenti nel Comune di Cordovado o nei comuni limitrofi.

I volontari del gruppo comunale di vigilanza prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali e senza l'uso di armi.

Sono dotati di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al gruppo.

Art. 3

Il gruppo comunale dei volontari di vigilanza ha i seguenti compiti:

- attività di assistenza in prossimità dei plessi scolastici per l'attraversamento stradale in concomitanza dell'entrata e dell'uscita degli alunni;
- attività di sorveglianza generica in prossimità dei plessi scolastici;
- attività di sorveglianza generica e di assistenza nel corso di manifestazioni varie organizzate, patrocinate o autorizzate dall'amministrazione comunale;
- rilevare comportamenti contrari ai regolamenti comunali e segnalarli alla Polizia Municipale;
- coadiuvare la Polizia Municipale nei vari servizi resi alla collettività, con particolare riguardo alle persone anziane e ai minori.

Art. 4

L'ammissione al gruppo avviene a seguito di presentazione di domanda, redatta su moduli appositamente predisposti dal Comune, e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco che provvederà, a suo insindacabile giudizio, a stabilirne l'ammissione o meno e ne darà comunicazione scritta e motivata al richiedente.

Art. 5

Il Sindaco è responsabile del gruppo comunale e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore delle attività con responsabilità operativa.

Il Sindaco può delegare, per tutte le attività inerenti il servizio in oggetto, un assessore del Comune.

Art. 6

L'utilizzo dei volontari del gruppo comunale deve seguire criteri di efficienza ed economicità, nonché di massima sicurezza per l'incolumità del personale.

I volontari non potranno essere impiegati in azioni di polizia o comunque ritenute pericolose.

Art. 7

I volontari appartenenti al gruppo comunale vengono istruiti attraverso idonei corsi di preparazione in relazione ai compiti ai quali sono preposti; l'aggiornamento costante del personale volontario relativamente alle disposizioni legislative vigenti, alle direttive dell'amministrazione e alle esigenze dell'Ente spetta alla Polizia Municipale del Comune.

Il Sindaco può autorizzare la partecipazione dei volontari a corsi di formazione e aggiornamento organizzati da altri Enti.

Art. 8

Ai volontari sarà garantita apposita copertura assicurativa durante la formazione e l'impiego.

E' consentito l'uso dei mezzi in dotazione al Comune, in coordinamento con la Polizia Municipale che ne concorda l'utilizzo anche con gli altri servizi del Comune. Deve al proposito essere compilato l'apposito registro di utilizzo presente nei mezzi comunali.

I volontari saranno dotati di adeguato vestiario che li renda riconoscibili durante lo svolgimento della loro attività sul territorio.

Art.9

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di informare ciascun appartenente al gruppo comunale di vigilanza integrata del presente regolamento e delle norme in esso contenute, per le quali vi è l'obbligo del rispetto; le infrazioni da parte dei volontari comportano la sospensione temporanea o definitiva alle attività, a seconda della gravità del comportamento, ad insindacabile giudizio del Sindaco o suo delegato.

Il Sindaco, o suo delegato, può decidere la definitiva espulsione dal gruppo comunale in caso di gravi inadempienze, comportamenti scorretti o pericolosi per la propria incolumità o per quella di altre persone.

Le decisioni del Sindaco, rese in forma scritta e motivata, sono inappellabili.